LA LEGGE DI BILANCIO 2026

Le principali novità per lavoratori, pensionati e famiglie contenute nella Manovra Finanziaria annuale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 30 dicembre 2025 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

SOMMARIO ARGOMENTI TRATTATI

1. INTRODUZIONE	8. MISURE PER L'OCCUPAZIONE
2. FISCO E TASSE	9. PATRIMONIO EDILIZIO E BONUS
3. ALTRE MISURE FISCALI	10. BANCHE E ASSICURAZIONI
4. PREVIDENZA	11. GESTIONE RISERVE AUREE
5. TRATTAMENTO FINE SERVIZIO DIPENDENTI PUBBLICI	12. PENSIONATI
6. LAVORATRICI MADRI	13. LA LEGGE DI BILANCIO 2026 È PER I RICCHI?
7. SITUAZIONE PATRIMONIALE ISEE	14. CONCLUSIONI

1. INTRODUZIONE

La Legge di Bilancio n. 199 del 30 dicembre 2025, come ogni anno, anche per il 2026 si propone come uno strumento centrale per sostenere la crescita economica del paese, promuovere l'inclusione sociale e introdurre novità fiscali per lavoratori, pensionati e famiglie. Prendendo atto del contesto internazionale *(in Francia, ad esempio, la Legge di Bilancio 2026 non è stata approvata dal Parlamento e Macron deve ricorrere per i primi mesi del nuovo anno ad una sorta di "esercizio provvisorio")*, caratterizzato da rischi e incertezze, con la Legge di Bilancio 2026, che vale tra maggiori entrate e maggiori uscite 22,5 miliardi di euro, il MEF afferma di rinforzare la solidità della finanza pubblica italiana e la tenuta della sostenibilità del debito nel medio periodo. Con la Legge di Bilancio (Finanziaria) 2026 ha rispettato gli impegni economici con l'Unione Europea e le previsioni di finanza pubblica restano confermate: il deficit dell'Italia è atteso intorno al 3% del Pil già entro il 2025, con un'ulteriore riduzione al 2,8% nel 2026.

Per fare un po' di cronaca, nel 2022, il disavanzo pubblico italiano si è attestato all'8,1% del Prodotto Interno Lordo, soprattutto a seguito degli effetti economici della pandemia. Nel 2023 il disavanzo è sceso al 7,2% e nel 2024 è ulteriormente calato al 3,4%.

Tali risultati dovrebbero consentire all'Italia di uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo avviata dalla Commissione Europea nel 2024, in anticipo sui tempi previsti di fine 2026.

In teoria la Legge di Bilancio 2026, negli intendimenti del Governo, non dovrebbe prevedere finanziamenti in deficit per le misure previste. Questa intenzione comporta che lo Stato intende sostenere le misure annunciate tramite incrementi delle entrate fiscali, contenimento della spesa pubblica e rimodulazione dei vari fondi nazionali ed europei, come ad esempio i fondi del PNRR, al fine di evitare nuovo indebitamento. Nondimeno, alcune coperture indicate in bilancio, come i previsti contributi volontari degli istituti bancari, presentano elementi di indeterminatezza riguardo alla reale disponibilità delle risorse utilizzabili e rendono l'intenzione di una finanziaria a "saldo zero" alimentata da una sorta di "speranza" che il Governo spera si realizzi.

Nel contesto generale, il quadro politico e macro-economico internazionale non aiuta. Le guerre di più o meno lunga durata come in Ucraina e a Gaza, i dazi di spirito "nazionalista" di Trump, la stranezza di un affanno temporalmente esteso del sistema produttivo tedesco che, di fatto, rallenta l'economia europea, compresa quella del nostro paese, sono fattori che hanno depresso il sistema economico facendo preoccupare i cittadini che non sono invogliati a spendere, rendendo "stagnanti" le poche risorse economiche a disposizione.
Nei paragrafi che seguono cerchiamo di riassumere schematicamente per "tipologia destinatario" alcune delle misure più interessanti introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 *(strutturata in due sezioni, la prima delle quali dispone sulle "MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI" e consiste in un articolo con 973 commi)* in modo da semplificare una panoramica chiara delle misure contenute nel provvedimento che, come ogni anno, è atteso dai cittadini con speranza e timore.

2. FISCO E TASSE – art. 1, commi 3 e 4

In materia fiscale è stata considerata dal Governo la misura "simbolo" della finanziaria per l'anno 2026 e, come più volte annunciato, è stato legiferato nella finanziaria il taglio dell'Irpef nell'ordine di due punti percentuali della seconda aliquota Irpef, dal 35% al 33%, per circa 9 milioni di contribuenti con redditi da 28.000 euro fino a 50.000 euro.
Questa misura, in via generale, dovrebbe diminuirebbe l'effetto fiscal **drag**[1]**,** in linea con l'intento del Governo di favorire l'adeguamento di questi redditi al reale potere d'acquisto, incentivare la produttività e favorire la spesa pro-capite.
Per maggior chiarezza e anche per valutare realmente l'effetto della novità descritta, nell'allegata ***Tabella 1*** si dà un indicazione dei possibili risparmi d'imposta per i contribuenti interessati distinti tra lavoratori dipendenti e pensionati.

Tabella 1

IRPEF DAL 1° GENNAIO 2026								
SCAGLIONI DI REDDITO (in euro)	ALIQUOTA (in %)	REDDITO ANNUO	IMPOSTA LORDA ANNUA DAL 2026	DETRAZIONI IMPOSTA	IMPOSTA NETTA ANNUA DAL 2026	IMPOSTA NETTA FINO AL 31.12.2025	MINORE IMPOSTA DAL 2026	MINORE IMPOSTA MESE
A	B	C	D	E	F=D-E	G	H=G-F	I=H/12
IRPEF 2026 DIPENDENTI								
fino a 28.000	23%	28.000,00	6.440,00	1.975,00	4.465,00	4.465,00	0,00	0,00
oltre 28.000 fino a 50.000	33%	30.000,00	7.100,00	1.801,00	5.299,00	5.339,00	40,00	3,33
		35.000,00	8.750,00	1.367,00	7.383,00	7.523,00	140,00	11,67
		45.000,00	12.050,00	433,00	11.617,00	11.956,00	339,00	28,25
		50.000,00	13.700,00	0,00	13.700,00	14.140,00	440,00	36,67
IRPEF 2026 PENSIONATI								
fino a 28.000	23%	28.000,00	6.440,00	750,00	5.690,00	5.690,00	0,00	0,00
oltre 28.000 fino a 50.000	33%	30.000,00	7.100,00	637,00	6.463,00	6.503,00	40,00	3,33
		35.000,00	8.750,00	477,00	8.273,00	8.413,00	140,00	11,67
		45.000,00	12.050,00	159,00	11.891,00	12.230,00	339,00	28,25
		50.000,00	13.700,00	0,00	13.700,00	14.140,00	440,00	36,67
IRPEF 2026 PER TUTTI								
oltre 50.000	43%	55.000,00	15.850,00	0,00	15.850,00	16.290,00	440,00	36,67
		60.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.440,00	440,00	36,67
		80.000,00	26.600,00	0,00	26.600,00	27.040,00	440,00	36,67
		100.000,00	35.200,00	0,00	35.200,00	35.640,00	440,00	36,67
		200.000,00	78.200,00	0,00	78.200,00	78.640,00	440,00	36,67

[1] *Il fenomeno del fiscal drag, o drenaggio fiscale, si manifesta quando la crescita nominale dei redditi, non accompagnata da una corrispondente revisione delle aliquote o delle soglie fiscali, porta i contribuenti a salire negli scaglioni superiori, aumentando il prelievo effettivo dell'Irpef senza un reale miglioramento del potere d'acquisto, anzi con diminuzione dello stesso. In sostanza aumenta il reddito, ma anche la pressione fiscale.*

Come si vede l'abbassamento di due punti percentuali per la fascia di reddito da 28.000 a 50.000 euro annui comporta un guadagno mensile da pochi euro mensili ad un massimo di circa 37 euro mensili per i redditi a partire da 50.000 euro.
Qualche osservatore pignolo può rilevare che il maggior guadagno spetta anche a redditi alti, oltre i 100.000 euro. Al riguardo va considerato che il legislatore ha previsto nella Legge di Bilancio (LdB) 2026 che *"Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è diminuito di un importo pari a 440 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda"* su determinati oneri deducibili al 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR.

3. ALTRE MISURE FISCALI – art. 1, commi vari

7 - Per i contratti di lavoro dei **dipendenti privati**, salvo espressa rinuncia scritta del dipendente, è prevista l'introduzione di una flat tax del 5% sostitutiva di Irpef e addizionali, per i redditi fino a 33 mila euro annui, a valere sugli importi dei rinnovi dei contratti collettivi di lavoro effettuati nel 2024, nel 2025 e nel 2026.
10 - Per l'anno 2026 per i **dipendenti privati** con un reddito annuo fino a 40.000 euro, salvo espressa rinuncia scritta del dipendente, è prevista una detassazione degli straordinari con l'introduzione di una flat tax al 15% sostitutiva di Irpef e addizionali, su straordinari, festivi e lavoro notturno per un massimo del beneficio pari a 1.500 euro annui.
13 – Per i **dipendenti privati** vengono incentivati i premi di produttività e il trattamento accessorio con la possibilità di applicazione a questi redditi di un'imposta sostitutiva (flat tax) così definita: a) 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 a dipendenti che hanno come limite reddituale per l'anno 2025 l'importo di 33.000 euro; b) 1% sui premi di risultato 2026 e 2027, su un importo massimo di 5 mila euro, elevato dal precedente di 3 mila euro; c) 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e festivo e su emolumenti connessi a turni di lavoro, entro il limite annuo di 1.500 euro. Questo particolare regime (lettera c) è applicato dai datori di lavoro privati a dipendenti che nel 2025 hanno percepito un reddito massimo di 40.000 euro e non rinunciano, con apposita istanza, a tale beneficio, optando per l'imposizione ordinaria.
14 - Le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto **- Buoni pasto –** aumentano il loro valore "non imponibile" a euro 10 (da euro 8) nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.
17 - Dal 2026, per **le locazioni brevi** tramite intermediari o piattaforme digitali, il proprietario non può più dichiarare direttamente i redditi da locazione se gli immobili locati sono più di due. A partire dal terzo immobile locato (fino al 2025 dal quinto) si configura un'attività imprenditoriale.
27 - Il regime IVA forfetario, con flat tax al 15% e massimale fatturato di 85.000 mila euro, può coesistere anche in presenza di contemporaneo rapporto di lavoro dipendente fino a 35.000 euro.
201 – Per la **previdenza complementare**, dal periodo di imposta 2026, è elevato da 5.164,57 a 5.300 il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare.
237 - Per l'anno 2026 **per i dipendenti pubblici** non di qualifica dirigenziale e con un reddito annuo fino a 50.000 euro, salvo espressa rinuncia scritta del dipendente, è prevista una detassazione degli straordinari con l'introduzione di una flat tax al 15%, su straordinari, festivi e lavoro notturno, per un massimo del beneficio pari a 800 euro annui.

4. PREVIDENZA – art. 1, commi da 185 a 197

- **Requisiti e Flessibilità in Uscita**

Nel 2027, l'adeguamento dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia e anticipata, collegato alle aspettative di vita, subirà un incremento di un mese. Il restante aumento, che si prevede possa essere di ulteriori due mesi, è stato posticipato al 2028. Questo meccanismo è finalizzato ad allineare progressivamente l'età pensionabile alle dinamiche demografiche e all'aspettativa di vita della popolazione.

- **Regime di flessibilità in uscita**

Non è previsto il rinnovo per le misure Opzione Donna e Quota 103. Pertanto, tali modalità di flessibilità per il pensionamento rimarranno accessibili esclusivamente a coloro che avevano già maturato i requisiti in base alle normative precedenti. In questo modo, si limita la possibilità di pensionamento anticipato a nuovi beneficiari, garantendo però la tutela di chi si trovava già in possesso dei requisiti richiesti.

- **Proroga dell'APE Sociale**

È stata invece confermata la proroga dell'APE Sociale. Questo strumento di accompagnamento alla pensione è destinato a specifiche categorie di lavoratori: disoccupati involontari, caregiver, persone con una disabilità pari almeno al 72% e addetti a mansioni gravose. Per accedere all'APE Sociale sono richiesti almeno 63 anni e cinque mesi di età, oltre a un'anzianità contributiva di 30 o 36 anni, a seconda della categoria di appartenenza.

- **Bonus Giorgetti – art. 1, comma 194**

Confermata la misura denominata lo scorso anno "bonus Giorgetti" che per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2026 i requisiti minimi previsti dalle disposizioni vigenti (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), prevede la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Di conseguenza viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, è corrisposta interamente al lavoratore e non concorre a formare reddito ai fini fiscali.

5. TRATTAMENTO FINE SERVIZIO DIPENDENTI PUBBLICI – art. 1, comma 198

L'attuale normativa (Legge 140/1997) prevede che, alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'ente erogatore provvede, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

La finanziaria 2026 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2027, il pagamento avverrà dopo nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, anziché dodici mesi.

ATTENZIONE

Riteniamo che questa nuova disposizione non sia stata ben valutata dal legislatore e può diventare penalizzante per i destinatari dipendenti pubblici.

Come viene indicato nella relazione tecnica al comma 198 della Legge di Bilancio 2026, contenuta nell'Atto camera 2750, pag. 283, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 che definisce le modalità di rateizzazione del TFS/TFR che prevedono un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro; in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro; in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 100.000 euro[2].

Sulla riduzione del termine **da 12 mesi a 9** mesi prevista dalla legge di bilancio 2026 e riferita alla prima rata **segue** come conseguenza **l'applicazione del comma 8 del DL 78/2010**: *"Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per*

[2] **Nota bene**: in tutti e tre i casi il netto pagato al pensionato viene calcolato sugli importi lordi maturati nelle rate del TFS, detraendo l'imposta Irpef dovuta, applicando così anche il disposto dell'art. 19, comma 2-bis, 1° cpv, del TUIR.

il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale." La domanda da porsi a questo punto è la seguente: l'anticipo di tre mesi del pagamento delle rate del TFS/TFR è realmente un beneficio per il pensionato? La risposta a tale quesito, in riferimento alle indennità di fine servizio comunque denominate (TFS), è fortemente incerta per il seguente motivo: esiste già da anni un'altra disposizione di legge, pienamente vigente, che, onde attenuare il danno del ritardo **nell'erogazione del TFS,** prevede una detassazione delle quote di "*indennità di fine servizio*" erogate in anni successivi al pensionamento. La disposizione in questione è la seguente:

Articolo 24 del decreto legge n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 .

1. *L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennità di fine servizio comunque denominata* ***è ridotta*** *in misura pari a:*

a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte ***decorsi dodici mesi*** *dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;*

b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte ***decorsi ventiquattro mesi*** *dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;*

c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte ***decorsi trentasei mesi*** *dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;*

…… omissis …….

2. *La disposizione di cui al presente articolo non si applica sull'imponibile dell'indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.*

Il comma 2 della disposizione sopra riportata indica che il beneficio della detassazione spetta fino al massimale di 50.000 euro riferito all'imponibile fiscale che si rileva in ogni singola rata. Pertanto, nella **Tabella 2** **è esemplificato quanto spetta per detassazione al beneficiario con l'applicazione dell'Art. 24 del DL 4/2019, prima dell'introduzione dell'anticipo di tre mesi qui in discussione**: in totale, si genera, sulla prima e seconda rata, un beneficio totale di **1.050 euro,** per l'indennità di fine servizio fino a 100.000 euro lordi, pagata dopo 12 mesi (prima rata) e dopo 24 mesi (seconda rata).

Tabella 2

IMPORTO DETASSAZIONE ANTE COMMA 198						
Numero Rata	Lordo TFS maturato	Lordo TFS Imponibile Irpef (al NETTO importo esente Irpef)	Lordo TFS Imponibile Irpef UTILE ai fini DETASSAZIONE (Max 50.000)	Numero MESI dalla cessazione	Percentuale Detassazione Art. 24 DL 4/2019	Importo Detassazione riconosciuto dal DL 4/2019
A	B	C	D	E	F	G=DxF/100
1	50.000,00	30.000,00	30.000,00	12	1,50	450,00
2	100.000,00	73.000,00	20.000,00	24	3,00	600,00
3	107.000,00	80.000,00	0,00	36	4,50	0,00
					Totale	1.050,00

L'applicazione dell'anticipo di erogazione a partire dal 1° gennaio 2027, previsto dal comma 198 della Legge di Bilancio 2026, determinerà, invece, per il percipiente il TFS la situazione nuova e paradossale schematizzata in **Tabella 3:**

Tabella 3

IMPORTO DETASSAZIONE DAL 1-1-2027 CON COMMA 198						
Numero Rata	Lordo TFS maturato	Lordo TFS Imponibile Irpef (al NETTO importo esente Irpef)	Lordo TFS Imponibile Irpef UTILE ai fini DETASSAZIONE (Max 50.000)	Numero MESI dalla cessazione	Percentuale Detassazione Art. 24 DL 4/2019	Importo Detassazione riconosciuto dal DL 4/2019
A	B	C	D	E	F	G=DxF/100
1	50.000,00	30.000,00	30.000,00	9	0,00	0,00
2	100.000,00	73.000,00	20.000,00	21	1,50	300,00
3	107.000,00	80.000,00	0,00	33	3,00	0,00
					Totale	300,00

Dalla tabella 3 emerge con chiarezza che, applicando congiuntamente le due leggi vigenti, la riduzione di 3 mesi del termine di pagamento della prima rata dell'indennità di fine servizio preclude il godimento integrale del beneficio fiscale previsto dalla precedente legge 4/2019, sulla prima e sulla seconda rata di TFS! Un evidente "danno" economico al percipiente la prestazione. Tenendo conto, infatti, che, per gran parte delle indennità di fine servizio la liquidazione si esaurisce in un'unica rata o in due rate la **minore imposta totale di euro 1.050, prevista dalla tabella 2,** a causa dell'anticipazione del termine di pagamento della prima rata da 12 a 9 mesi introdotta dal comma 198, **si annulla sulla prima rata** perché non sono trascorsi 12 mesi dalla cessazione e si riduce alla metà della **"detassazione"** sulla seconda in quanto per la seconda rata non sarebbero trascorsi i 24 mesi, ***ma solo 21,*** dalla cessazione.

In conclusione, con l'anticipo disposto dal comma 198, nel nostro esempio la minore imposta recuperata sarebbe solo di 300 euro *(cfr. Tabella 3)*, determinando così una potenziale **perdita economica per l'interessato di 750 euro.** Questo è l'effetto incontrovertibile che si determinerà con l'applicazione del combinato disposto di cui all'art. 24 più volte citato e dell'articolo 1, comma 198, della legge di bilancio per il 2026.

L'omissione di qualunque riferimento negli atti di accompagnamento alla legge di bilancio alla problematica sopra illustrata, induce a ritenere che essa sia stata completamente trascurata in fase di predisposizione della norma. Si accorgeranno fra un anno di una tale omissione tutti i percettori dipendenti pubblici aventi diritto all'indennità di fine servizio!

A parere di chi scrive **il legislatore poteva evitare il pericoloso ingorgo** generato dalle due disposizioni contemporaneamente vigenti, prevedendo una delle due seguenti soluzioni:

a) allineare la normativa tra il comma 198 e l'art. 24 del DL 4/2019, senza danni per gli interessati;
b) integrare il comma 198 con la locuzione **"a richiesta dell'interessato",** in modo da salvaguardare la possibilità di rinunciare all'anticipo dei 3 mesi e poter recuperare l'intero "risarcimento" per minore imposta previsto all'art. 24 del DL 4/2019.

6. LAVORATRICI MADRI - Commi 206 e 207

Viene riconosciuto alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché a specifiche tipologie di lavoratrici autonome, a decorrere dall'anno 2026, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l'esonero spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall'anno 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. L'esonero spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua.

7. SITUAZIONE PATRIMONIALE ISEE – Comma 208

La situazione patrimoniale ai fini ISEE per l'accesso a specifiche prestazioni prevede dal 2026 che il valore limite dell'abitazione di proprietà, esente dal computo dell'indicatore della situazione

patrimoniale, viene elevato da 52.500 a 91.500 euro. Tale soglia è ulteriormente elevata a 120.000 euro nel caso di nuclei familiari residenti nelle Città metropolitane. Inoltre, il suddetto valore limite viene incrementato nella misura di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo.

8. MISURE PER L'OCCUPAZIONE – Comma 153

Viene previsto lo stanziamento di somme annuali fino al 2028 per incrementare l'occupazione giovanile stabile e per favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate. I fondi stanziati serviranno per riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per una durata massima di ventiquattro mesi, per l'assunzione nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto.

9. PATRIMONIO EDILIZIO E BONUS – Comma 22

La norma interviene sulla disciplina in materia di detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, equiparando il trattamento fiscale previsto per l'anno 2026 a quello dell'anno 2025. Pertanto, viene confermata la detrazione al 36% per le spese sostenute nel 2026 sull'immobile e l'incremento al 50% della percentuale di detrazione per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o diritto reale di godimento per gli interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. È confermato il "*bonus* mobili", riconosciuto ai contribuenti che fruiscono dei *bonus* per la ristrutturazione edilizia per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro.

10. BANCHE E ASSICURAZIONI – Commi 74 e 75

Per gli anni 2026, 2027 e 2028 è previsto un aumento dell'Irap dal 4,65% al 6,65% per le banche e un aumento dal 5,9% al 7,9% per le imprese di assicurazione.
Ricordiamo che nell'intendimento del Governo la manovra finanziaria per il 2026 deve essere a "saldo zero" tra entrate e spese e, quindi, qualcuno deve pagare…

11. GESTIONE RISERVE AUREE – Comma 2

All'articolo 1, comma 2, è stabilito che: **"le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia, come iscritte nel proprio bilancio, appartengono al Popolo italiano."** Con questa disposizione di legge dovrebbe finire una sorta di polemica, nata recentemente, sulla proprietà dei lingotti d'oro in Banca d'Italia. Meno male.

12. PENSIONATI

Nel panorama generale delle novità annuali introdotte dalla Legge di Bilancio, va compreso come corollario finale, il dovuto aggiornamento "sull'anno economico che verrà" per i pensionati.
Ogni inizio anno, le pensioni vengono adeguate al costo della vita attraverso un meccanismo noto come rivalutazione automatica. Questo sistema tiene conto dell'inflazione e dovrebbe consentire agli assegni pensionistici di mantenere il loro valore reale, proteggendo il potere d'acquisto.

Quanto aumenteranno le pensioni nel 2026?

Per il 2026, la percentuale di rivalutazione è stata fissata ufficialmente all'1,4%. Si tratta di un incremento superiore rispetto allo 0,8% applicato nel 2025, e che promette effetti più percepibili sulle pensioni erogate. L'aumento annuale, anche se non risolutivo per le condizioni di vita, rappresenta un piccolo aiuto concreto per milioni di famiglie.

Le regole della rivalutazione: come viene applicata?

L'adeguamento degli importi delle pensioni non avviene in modo uniforme per tutti. Ecco come viene applicata la rivalutazione per il 2026:

- Pensioni mensili lorde fino a quattro volte il minimo **(fino a 2.413,00 euro)**: l'aumento è pieno, quindi pari al 100% dell'1,4%.
- Pensioni mensili lorde tra quattro e cinque volte il minimo **(tra 2.414,00 e 3.017,00 euro):** la rivalutazione viene ridotta al 90% dell'1,4%.
- Pensioni mensili lorde oltre cinque volte il minimo **(da 3.018,00 euro)**: l'adeguamento è pari al 75% dell'1,4%.

Questo sistema a scaglioni, in un'ottica di limitazione della spesa pensionistica, garantisce una maggiore tutela ai pensionati con assegni più bassi, che beneficiano dell'incremento previsto dalla legge a percentuale intera.

Di seguito nella **Tabella 2** sono illustrati indicativamente gli aumenti mensili lordi da gennaio 2026 per alcuni redditi annuali da pensione.

Tabella 2

IMPORTI AUMENTI PEREQUAZIONE PENSIONI DAL 1° GENNAIO 2026							Aumento mensile per revisione ALIQUOTE dal 1-1-2026	Aumento mensile TOTALE Perequazione più Aliquote dal 1-1-2026
PENSIONE ANNUA LORDA (in euro)	PENSIONE MENSILE LORDA (in euro)	Quota spettante rivalutazione del 1,7%	Percento di aumento SU lordo mensile	AUMENTO MENSILE LORDO (in euro)	ALIQUOTA IRPEF su aumento mensile lordo (in %)	Aumento mensile netto PEREQUAZIONE (in euro)		
A	B=A/13	C	D	E=(BxD)/100	F	G=E-(ExF)/100	H = Aumento annuo/13	I
15.000,00	1.153,85	100%	1,70	19,62	23	15,10	0,00	15,10
20.000,00	1.538,46	100%	1,70	26,15	23	20,14	0,00	20,14
25.000,00	1.923,08	100%	1,70	32,69	23	25,17	0,00	25,17
28.000,00	2.153,85	100%	1,70	36,62	23	28,19	0,00	28,19
30.000,00	2.307,69	100%	1,70	39,23	33	26,28	3,07	29,36
31.369,00	2.413,00	100%	1,70	41,02	33	27,48	4,78	32,27
35.000,00	2.692,31	90%	1,53	41,19	33	27,60	10,77	38,37
39.221,00	3.017,00	90%	1,53	46,16	33	30,93	15,93	46,86
40.000,00	3.076,92	75%	1,28	39,23	33	26,28	17,04	43,32
45.000,00	3.461,54	75%	1,28	44,13	33	29,57	26,08	55,65
50.000,00	3.846,15	75%	1,28	49,04	33	32,86	33,85	66,71
60.000,00	4.615,38	75%	1,28	58,85	43	33,54	33,85	67,39
70.000,00	5.384,62	75%	1,28	68,65	43	39,13	33,85	72,98
100.000,00	7.692,31	75%	1,28	98,08	43	55,90	33,85	89,75
200.000,00	15.384,62	75%	1,28	196,15	43	111,81	33,85	145,66

Nella colonna "I" è indicato l'importo mensile totale di aumento per 13 mensilità, dal 1° gennaio 2026, della quota di perequazione più la quota dalla revisione delle aliquote Irpef.

13. LA LEGGE DI BILANCIO 2026 È PER I RICCHI? - Riflessione

I commenti più accesi sul contenuto della Finanziaria 2026 prendono di mira la misura più identificativa della legge: **l'abbassamento dell'aliquota Irpef dal 35% al 33% per i redditi da 28.000 a 50.000 euro** e il *leitmotiv* dei commenti negativi è che quella del 2026 è "una finanziaria per ricchi". Al di fuori di ogni ideologia politica, ci sentiamo in dovere di fare alcune considerazioni "con numeri reali" sull'impatto "fiscale" che ha questa misura di riduzione di 2 punti percentuali per i redditi interessati.

La progressività dell'Irpef, intesa come principio secondo cui l'aliquota cresce all'aumentare del reddito, in origine è stata concepita per garantire equità e redistribuzione del peso impositivo. Tuttavia, l'attuale struttura a scaglioni di reddito ha comportato che il peso fiscale effettivo si sia concentrato su una fascia ristretta di contribuenti, mentre **molti altri beneficiano di detrazioni, deduzioni o si trovano sotto la soglia di imposizione Irpef.** Il fatto è che anche i contribuenti che versano zero imposte o versano poco usufruiscono a pieno titolo dei servizi socio-assistenziali pro-capite previsti nel nostro paese e, a volte, in contraddizione con una situazione reddituale nulla o di

poca entità sono possessori di almeno un immobile abitativo. Questo squilibrio oggettivo sul concetto pratico "pagare imposta-avere servizi", produce effetti paradossali: da un lato si tutela la fascia più debole della popolazione che sembra aumentare numericamente sempre di più, dall'altro si rischia di demotivare la crescita dei redditi e di comprimere la base imponibile, alimentando fenomeni come l'evasione o l'elusione fiscale. Inoltre, la percezione di un sistema iniquo può minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e minare la capacità dello Stato di garantire servizi efficienti ed equi per tutti.
Per essere concreti, in **Tabella 3** ecco un po' di numeri prelevati dalle statistiche ufficiali annuali che elabora il Ministero dell'Economia, Dipartimento delle Finanze:

Tabella 3

REDDITO		CONTRIBUENTI	REDDITO IMPONIBILE	IMPOSTA LORDA	IMPOSTA NETTA
Da	A	Numero	Ammontare	Ammontare	Ammontare
0	28.000	30.899.708	411.372.736.000	96.093.862.000	44.532.946.000
% su TOTALE GENERALE		72,59	42,49	36,40	23,45
28.000	35.000	4.359.429	132.804.344.000	33.173.991.000	24.231.480.000
35.000	40.000	2.197.058	77.764.848.000	20.464.591.000	16.516.393.000
40.000	50.000	2.089.714	86.367.840.000	23.792.077.000	20.550.243.000
Totale parziale		8.646.201	296.937.032.000	77.430.659.000	61.298.116.000
% su TOTALE GENERALE		20,31	30,67	29,33	32,27
50.000	55.000	545.415	26.298.972.000	7.572.187.000	6.823.454.000
55.000	60.000	394.426	20.708.255.000	6.172.693.000	5.587.827.000
60.000	80.000	920.180	57.589.891.000	18.308.312.000	16.737.401.000
80.000	100.000	461.768	37.130.525.000	12.691.133.000	11.730.568.000
100.000	200.000	556.548	65.928.196.000	24.353.136.000	22.734.850.000
oltre	200.000	145.832	52.217.607.000	21.362.890.000	20.494.772.000
Totale parziale		3.024.169	259.873.446.000	90.460.351.000	84.108.872.000
% su TOTALE GENERALE		7,10	26,84	34,27	44,28
TOTALE GENERALE		42.570.078	968.183.214.000	263.984.872.000	189.939.934.000

Come premessa, va considerato che nella fascia di reddito da "0 a 28.000" euro 13,2 milioni di contribuenti, con reddito fino a 12.000 euro l'anno, sono proprietari della prima casa e versano all'Erario un imposta netta di 2,3 miliardi all'anno, cioè 174 euro medi per contribuente.
Inoltre, anche se l'importo è insufficiente, ad esempio a evitare medio-lunghe liste di attesa, l'Italia destina alla spesa sanitaria pro-capite 3.835 euro e risulta al 14mo posto dei paesi OCSE. Ovviamente l'importo della spesa va finanziato e una delle principali fonti di finanziamento sono le entrate del pagamento dell'Irpef.
Prendendo come parametro la spesa individuale dei 3.835 euro, continuiamo nella curiosità per i numeri e tornando a quelli indicati in Tabella 3, si possono fare alcune osservazioni che possono aiutare a valutare se **l'abbassamento dell'aliquota dal 35% al 33% è negativo perché è una misura "per ricchi**".
Prima osservazione: La fascia di redditi interessata dalla riforma dell'aliquota dal 35% al 33% è, chiaramente, la fascia media dei contribuenti italiani. Sono poco più del 20% complessivo dei contribuenti totali, pesano con un reddito imponibile di quasi il 31% del totale, un'imposta lorda pari a circa il 30% del totale e un'imposta netta pagata pari a poco più del 32% del totale. Il confronto percentuale tra reddito imponibile posseduto, imposta lorda dovuta e imposta netta pagata è coerente e, facendo un raffronto lineare di congruità, avente come unità di misura la "coerenza di percentuale", **il 20%** di contribuenti ha un'imponibile che è circa il **30%** del totale, un'imposta lorda vicina al **30%** del totale e versa il **32%** di imposta netta, contribuendo per circa un terzo alle entrate fiscali che, come è noto, servono a finanziare la spesa socio-sanitaria del paese. In questo caso

l'importo medio pro-capite versato all'Erario è di 7.089 euro che coprono abbondantemente i 3.835 euro di spesa sanitaria statale.
Seconda osservazione: Nella fascia di redditi oltre i 50.000 euro, seguendo il nostro ragionamento, sono concentrati i contribuenti della fascia alta di reddito, pari al **7% del totale**, hanno un reddito totale imponibile pari a circa il **23%** del totale, un'imposta lorda pari al **33%** del totale e un'imposta netta pagata pari al **44%** del totale. Pertanto, il **7%** dei contribuenti totali si colloca in questa fascia e versa allo Stato il **44%** di imposta netta totale. In questo caso l'importo medio pro-capite versato all'Erario è di 27.813 euro che coprono molto più che abbondantemente i 3.835 euro di spesa sanitaria statale, in quanto, tolto il costo del servizio sanitario destinato al loro 7%, **contribuiscono con 23.978 euro pro-capite** delle loro imposte versate a finanziare la spesa per il servizio sanitario destinato agli appartenenti alla fascia bassa di reddito.
Terza osservazione: Nella fascia di redditi fino a 28.000 euro, che è la fascia dei redditi più bassi, si concentrano circa il **73%** dei contribuenti, hanno un reddito totale imponibile pari a circa il **43%** del totale, un'imposta lorda pari a circa il **37%** del totale e un'imposta netta pagata pari a circa il **24%** del totale. Pertanto, il **73%** di contribuenti totali che appartengono a questa fascia, versa "solo" il **24%** di imposta totale e poiché questi stessi contribuenti hanno diritto in toto al servizio sanitario, significa che **2/3 della loro spesa** è finanziata dallo Stato con le entrate fiscali provenienti dalla fascia media e dalla fascia alta dei contribuenti.
Pertanto, senza continuare ad addentrarci troppo nello studio analitico delle tre osservazioni sopra riportate, riteniamo che l'abbassamento dei due punti percentuali *(dal 35% al 33%)* della seconda aliquota Irpef a favore della fascia media, **non può qualificare la Legge di Bilancio 2026 come destinata "ai ricchi"** in quanto, comunque, la fascia media di contribuenti che usufruisce dell'aliquota ribassata, parteciperà alla spesa socio-sanitaria nazionale sempre con un peso percentuale di imposte versate superiore all'importo necessario per i contribuenti appartenenti alla fascia stessa. Infatti, considerato che l'importo previsto del costo della misura per l'aliquota riformata dal 2026 è di circa 3 miliardi, se tale importo diminuisce le entrate fiscali annue per imposta netta pagata della fascia media, l'importo pro-capite versato sarà di euro 6.742, sempre abbondantemente più alto di quello preso a confronto di 3.835 euro (spesa sanitaria) da finanziare.
Il proposito delle tre osservazioni sopra indicate è evidenziare lo sbilanciamento della struttura attuale dell'Irpef, ponendo in evidenza la necessità di una riflessione approfondita sulle strategie di riequilibrio del sistema fiscale italiano. Alcune possibili direttrici di intervento potrebbero comprendere, sicuramente, una revisione delle aliquote come attuato per la fascia 28.000-50.000 euro nella Finanziaria 2026, **ma soprattutto andrebbe riesaminata tutta la struttura delle tipologie e soglie delle esenzioni, deduzioni e detrazioni dall'imposta lorda.**
L'attuale distribuzione del carico fiscale fra i cittadini del nostro Paese non può essere certo tacciata di non rispettare il principio costituzionale della progressività, in base al quale è giusto che *"chi più ha, più dia"!* Si tratta tuttavia di non esasperare l'applicazione di tale principio e di contemperarlo con la garanzia che le obbligazioni fiscali siano osservate da tutti! In altri termini, ciò che genera risentimento fra i lavoratori dipendenti e i pensionati che pagano regolarmente le tasse è l'idea che una quota parte significativa di loro concittadini eluda o evada l'Irpef regolarmente ogni anno. È questo il tema più importante da affrontare per una migliore equità fiscale.

14. CONCLUSIONI

La Legge di Bilancio 2026 introduce un pacchetto articolato di misure che puntano a sostenere famiglie, lavoratori, imprese e settori strategici, favorendo la crescita e la protezione sociale. Anche rispettando il diritto alla critica, per cogliere tutte le opportunità e affrontare i cambiamenti previsti, è fondamentale che i cittadini si informino sulle novità, valutando con attenzione i vantaggi e le agevolazioni disponibili.
Come tutte le Manovre Finanziarie annuali, anche quella per il 2026, sicuramente, presenta luci ed ombre, ogni cittadino deve augurarsi che i vantaggi a favore siano più significativi delle misure

negative e che il "v*ademecum di aspettative"* annuale che inizia ogni 1° gennaio sia complessivamente positivo.
Chi avrà la pazienza di leggere, valuterà autonomamente i pro e i contro delle misure che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026.

Giuseppe Gasparini